

CONVENZIONE EX ART. 15 L.R. Lombardia N. 14/98

Fra

- La **CAVA DELL'ISOLA srl**, con sede in Medolago (BG) Via Adda, (C.F. 00271000168), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Signor Simone Gabriele Cavadini;

- il **CONSORZIO DELL'ISOLA**, con sede in Medolago, Via Adda (C.F.82004330161), in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Mario Dorino Agliardi

La prima anche Società e il secondo anche Consorzio

-da un lato-

e

il **COMUNE DI SOLZA**, con sede in Solza, con sede in Solza (BG), Via San Rocco, N. 13(C.F. 82003170162), in persona del _____, qui di seguito anche Amministrazione o Comune

PREMESSO

1) Che con propria delibera 29 Settembre 2015, n. X/848 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il piano cave della Provincia di Bergamo, in sostituzione di quello già approvato con DCR 14 maggio 2008, n. VIII/619 e annullato con sentenza TAR Brescia 10 dicembre 2012, n. 1927.

2) Che il nuovo piano delle cave ha confermato l'ATE G31, già compreso nel piano cave del 2008 e anteriormente in quello approvato con DCR 9 aprile 1997, n. VI/ 555 (Polo BP8g).

3) Che per il predetto ATE è prevista la coltivazione di residui mc 2.275.000 di sabbia e ghiaia, così confermandosi e ribadendosi le previsioni anche del piano cave

annullato, che prevedeva la coltivazione di mc 3.500.000, di cui mc 1.225.000 sono stati frattanto già scavati.

4) Che l'ATE in argomento si estende in territorio dei contigui Comuni di Solza, Medolago e Calusco d'Adda (di seguito anche solo "I COMUNI") e comprende aree in parte di proprietà di Cava dell'Isola srl e in parte di proprietà di Vitali Spa, avente causa di Fallimento Safi srl, avente causa di Betonvilla spa, che con atto 23 dicembre 1977, rep. n. 23148 notaio Dott. Giuseppe Rodeschini ebbero a costituire l'organismo denominato Consorzio dell'Isola per il coordinamento delle due attività estrattive ai fini del miglior sfruttamento della risorsa abbancata.

5) Che il Consorzio e, individualmente, le Società proprietarie delle aree, al fine di poter proseguire l'attività estrattiva nelle more dell'approvazione del Nuovo Piano Provinciale Cave, si sono obbligate nei confronti dei Comuni alla cessione a titolo gratuito delle superfici comprendenti il giacimento, riservato il diritto al suo sfruttamento nei limiti e con le modalità stabiliti dall'atto negoziale denominato *aggiornamento dell'atto unilaterale d'obbligo*, redatto in data 5 dicembre 2003, assunto nei confronti di ognuno dei tre Comuni.

6) Che le modalità di corretta esecuzione di detto atto unilaterale d'obbligo sono state oggetto di contenzioso fra le parti, e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sez. Brescia sez. I con sentenza 1132/2008 R.S. resa il 06.03.2008 e depositata il 26.09.2008, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza N. 05300/2011 REG. PROV. COLL./ N. 10372/2008 REG. RIC. resa il 07.06.2011 e depositata il 21.09.2011, in parziale accoglimento del ricorso proposto così statuiva: "E' accertato il diritto dei Comuni ricorrenti a ottenere la cessione gratuita di tutte le aree indicate nell'atto unilaterale del 5 dicembre 2003 ma è respinta la richiesta di una sentenza che produca gli effetti del contratto. Di conseguenza il

Consorzio dell'Isola e le ditte che lo compongono dovranno effettuare direttamente la cessione gratuita, nel termine stimato congruo di 120 giorni dall'entrata in vigore del nuovo piano cave, una volta verificato che lo stesso contiene una provvista di volumetria di almeno 3.000.000 mc".

7) Che il Nuovo Piano Provinciale Cave della Provincia di Bergamo quanto all'ATEg31 (ex polo BP8g) prevede una provvista complessiva di volumetria di 2.275.000mc.

8) Che la citata sentenza al punto 21 così statuiva: "Più in dettaglio per quanto riguarda le conseguenze del nuovo piano cave, escluso che lo stesso possa sciogliere le parti dai vincoli assunti convenzionalmente, occorre distinguere: a) il caso in cui sia prevista una quantità di materiale inferiore a quella presupposta dalle parti; b) il caso in cui tale quantità coincida; c) il caso in cui sia prevista una quantità superiore. Nella prima ipotesi sarebbe impossibile autorizzare per intero lo scavo di 1.775.000 mc e dunque sarebbe necessario avviare nuove trattative per ridefinire l'acquisizione delle aree da destinare alla fruizione pubblica tenendo conto del quantitativo di materiale scavabile. Nella seconda ipotesi vi sarebbe il consolidamento puro e semplice delle statuizioni delle parti. Infine nella terza ipotesi vi sarebbe parimenti il consolidamento degli impegni assunti dalle parti e sorgerebbe la necessità di disciplinare in separata sede lo scavo della quantità eccedente ed il regime delle eventuali aree non prese in considerazioni della parti".

9) Che la citata sentenza al punto 23 così statuiva "Interpretando l'accordo secondo buona fede (art. 1366 c.c.) si deve ritenere che se non viene rispettato il termine per il rilascio dell'autorizzazione allo scavo devono essere correlativamente differiti i termini per la conclusione dell'attività estrattiva e per il ripristino ambientale. Poiché la parti hanno definito un intervallo minimo di 2 anni tra l'ultimo giorno utile per il

rilascio dell'autorizzazione (31 dicembre 2006) e il completamento dell'escavazione (31 dicembre 2008), nonché un intervallo di altri 2 anni per gli interventi di ripristino ambientale (31 dicembre 2010), i medesimi intervalli devono essere riconosciuti a partire dalla data della futura autorizzazione allo scavo di 1.775.000 mc.”.

10) Che con l'approvazione del Nuovo Piano Cave si è verificata la condizione nella terza ipotesi prevista in sentenza, sicché le Società rimangono vincolate, ognuna per quanto di competenza, all'adempimento degli impegni di cui al richiamato atto unilaterale del 5 dicembre 2003, così come interpretati dal richiamato giudicato.

11) Che nelle more correnti fra la caducazione del piano cave del 2008 e l'approvazione del 2015 la Provincia di Bergamo ha rilasciato, a favore del Consorzio, l'autorizzazione estrattiva di cui alla DD 19 settembre 2014, n. 1938 per la coltivazione di totali mc 362.819, a parte del maggior quantitativo residuo.

12) Che ai fini del rilascio di detta autorizzazione Il Consorzio e le Società hanno sottoscritto con i Comuni le convenzioni di cui all'art 15 LR 14/98, loro tramite Cava dell'Isola provvedendo, per quanto di sua competenza, alla cessione al Comune territorialmente interessato delle superfici già coltivate o comunque non rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto estrattivo.

13) Che per quanto concerne Cava dell'Isola srl, essa ha conseguito l'assenso alla coltivazione di mc 99.000, da giacimento quasi integralmente localizzato in Comune di Solza, operando la cessione in proprietà delle aree nominativamente individuate nell'atto 02 marzo 2015 58.075 Rep/12.967 Racc. Notaio Dott. Nicoletta Morelli distinte ai mappali 314,325,326,357 e 510.

14) Che l'approvazione del nuovo piano delle cave intervenuta nel 2015 comporta la necessità del rifacimento delle procedure di legge propedeutiche al rilascio della nuova e definitiva autorizzazione estrattiva.

15) Che non è al momento possibile definire le intese funzionali all'acquisizione dell'autorizzazione per la coltivazione dell'intero quantitativo di 2.275.000 mc quantità residua di giacimento in accordo alle disposizioni del vigente piano delle cave, poiché Vitali S.p.a., seppur espressamente richiesta, non ha reso note le proprie intenzioni in merito all'attività estrattiva

16) Che essendosi verificato l'esaurimento in relazione a 362.819 mc dei quantitativi di competenza di Cava dell'Isola srl e non essendo stati cavati quelli di competenza di Vitali spa, già di SA.FI. srl di cui all'autorizzazione 19 settembre 2014, n. 1938. il Consorzio ne ha domandato la proroga con parziale ampliamento per ulteriori mc 179.900 al netto del terreno di coltivo su parte delle medesime aree di cui a detta autorizzazione, nonché su altre contermini, tutte localizzate in Comune di Solza, giusta istanza acquisita dalla Provincia in data 17.05.2016.

17) Che si rende necessario stipulare convenzione ai sensi dell'art. 15 LR Lombardia 14/1998.

18) Che la presente convenzione assume pertanto valenza transitoria, nelle more di definizione dei rapporti con Vitali spa e in quanto tale sarà assorbita nella nuova e definitiva autorizzazione che la Provincia andrà a rilasciare.

SI CONVIENE

Art 1) (Premesse e finalità)

1.1) Le premesse, così come ogni atto o provvedimento citato nel presente atto e ancorchè non materialmente unito, costituiscono parte integrante della presente convenzione e di esse si terrà pertanto conto ove necessario ai fini della individuazione della comune volontà delle parti.

1.2) La presente convenzione risponde alla finalità di disciplinare, ex art 15 LR 14/98, gli obblighi delle parti contraenti in ragione della emananda proroga con ampliamento

della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva assentita dalla Provincia di Bergamo con DD 19 settembre 2014, n. 1938, quale richiesta dal Consorzio nell'interesse di Cava dell'Isola srl con istanza acquisita dalla Provincia in data maggio 2016.

Art 2) (Oggetto)

2.1) Alla luce delle finalità evidenziate nel precedente art. 1, la presente convenzione ha ad oggetto il diritto allo integrale sfruttamento del quantitativo di mc 179.900.

2.2) Di conseguenza, le parti sin d'ora convengono che la Società avrà diritto di coltivare il quantitativo predetto ove l'autorizzazione definitiva di cui al vigente piano delle cave sopravvenisse, assorbendola, nella fase di esecuzione della DD 1938/2014, come prorogata e ampliata in accordo alla domanda presentata alla Provincia il 17 maggio 2016.

Art. 3) (Ulteriore cessione di aree)

3.1) Con il presente atto Cava dell'Isola srl cede al Comune di Solza, che la accetta, la nuda proprietà delle seguenti aree:

- mapp. 297-298-301-302-303-317-306-304-305-461-333-307-379-453-309-310-311-334-315-316 – 308-313 foglio 9 Catasto terreni di Solza (di seguito anche "aree del I gruppo)

- mapp. 290-292-293-295-296 299-300-312 foglio 9 Catasto terreni di Solza (di seguito anche "aree del II gruppo")

.Art. 4) (Cessazione dell'usufrutto e della attività estrattiva e ripristino ambientale delle aree del I gruppo

4.1) Il diritto di usufrutto si estinguerà automaticamente con consolidazione della piena proprietà delle aree del I gruppo in capo al Comune decorsi 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione all'escavazione di 179.900 mc, oltre ulteriori 3 anni per gli interventi

di ripristino ambientale e così decorsi complessivamente 5 anni dal rilascio della citata autorizzazione.

4.2) La Società si impegna a ultimare la coltivazione nell'ambito delle aree del I gruppo entro 2 anni dalla acquisizione della autorizzazione di cui all'istanza depositata il 17 maggio 2016 e a ultimarne il recupero ambientale nei successivi 3 anni, così che la piena proprietà possa consolidarsi in capo al Comune nell'arco di complessivi 5 anni.

4.3) Allo scopo di pervenire al ripristino nel termine massimo dei cinque anni, in sede di domanda di proroga e ampliamento della autorizzazione di cui alla DD 1938/2014 la Società La Società si impegna a formulare domanda di variante in sede di riapprovazione del progetto d'ambito, così da assicurare che il ripristino ambientale delle aree del I gruppo possa avvenire nei tempi qui pattuiti anche se, medio tempore, l'emananda autorizzazione di proroga e ampliamento della autorizzazione di cui alla DD 1938/2014 dovesse venire assorbita nella nuova e definitiva autorizzazione per la coltivazione e il ripristino della totalità delle aree di cui all'ATE G31.

Art. 4.4) Nell'ipotesi in cui, in pendenza del termine per la coltivazione delle aree del I gruppo, venisse rilasciata l'autorizzazione alla coltivazione delle aree del II gruppo, il termine di coltivazione di cui all'art. 4 bis. 2) avrà decorrenza dalla scadenza del termine di coltivazione di cui all'art. 4.2..

Resta così inteso che le aree del I gruppo dovranno comunque essere coltivate e ripristinate nel rispetto dei termini di cui all'art. 4.2..

Art. 4 bis) (Cessazione dell'usufrutto e della attività estrattiva e ripristino ambientale delle aree del II gruppo

4 bis.1) Il diritto di usufrutto si estinguerà automaticamente con consolidazione della piena proprietà delle aree del II gruppo in capo al Comune decorsi 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dell'ulteriore quantitativo massimo di circa 545.000

mc, oltre ulteriori 2 anni per gli interventi di ripristino ambientale e così decorsi complessivamente 7 anni dal rilascio della citata autorizzazione.

4 bis.2) La Società si impegna a ultimare la coltivazione nell'ambito delle aree del II gruppo fino all'ulteriore quantitativo massimo di circa 545.000 mc entro 5 anni dalla acquisizione della relativa autorizzazione allo scavo ed a ultimarne il recupero ambientale nei successivi 2 anni, così che la piena proprietà possa consolidarsi in capo al Comune nell'arco di complessivi 7 anni.

4 bis.3) Il Comune, una volta divenuto pieno proprietario, dichiara la propria disponibilità, limitatamente alle aree del gruppo II e previa intesa con i Comuni di Calusco d'Adda e Medolago, a valutare istanza motivata di proroga del termine di ultimazione della coltivazione e del conseguente recupero ambientale sino all'esaurimento del quantitativo di circa 545.000 mc.

Art. 4 bis.4 Il Comune, fermo quanto previsto dagli artt. 4.2. e 4.bis.2, riconosce il diritto della Società e/o dei suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, alla coltivazione dei quantitativi di cui all'art. 4.1) e 4bis), come individuati nel vigente piano cave, impegnandosi a consentire sui propri terreni accessi e transiti anche carrai ove richiesti da esigenze di coltivazione o di ripristino ambientale nonché a non consentire sulle aree di cui al I ed al II gruppo usi che possano impedire l'esercizio di dette attività di coltivazione e di ripristino ambientale.

Art. 5 (Rinunzia al ricorso straordinario)

5.1) Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione ed alla intervenuta acquisizione della autorizzazione di cui alla istanza presentata alla Provincia il 17 maggio 2016, Cava dell'Isola rinunzierà, per quanto di competenza, al ricorso straordinario presentato il 12 febbraio 2016 per la impugnazione della DCR 29 settembre 2015 n. X/848, di approvazione del piano cave della Provincia di Bergamo,

nella parte in cui *“nella scheda tecnica relativa all’ATE g31, introduce una prescrizione temporale per il compimento della attività di coltivazione del minerale”*.

Art. 6 (Esclusione dell’effetto novativo)

La presente convenzione non ha effetto novativo e non costituisce rinuncia alcuna, nemmeno implicita, agli obblighi di cui all’aggiornamento dell’atto unilaterale d’obbligo in data 5 dicembre 2003, come cristallizzati nella sentenza n. 1132/2008 del TAR Lombardia – Brescia, confermata dalla sentenza n. 5300/2011 del Consiglio di Stato, le cui previsioni sono da intendersi confermate.

Art. 7 (Contributo di coltivazione)

7.1) In accordo a quanto stabilito dall’art. 15.1 lett. a) L.R 14/98, Cava dell’Isola srl corrisponderà in unica soluzione entro 60 gg. dalla fine di ogni anno solare al Comune di Solza il contributo rapportato al volume di minerale estratto, ancorché non commercializzato, avendosi quale unità di misura temporale l’anno solare di intervenuta coltivazione e quale unità di misura economica l’ammontare del contributo quale stabilito dalla tariffa regionale vigente nel periodo.

7.2) La quantificazione del materiale estratto risulterà da rilievi topografici predisposti dal Consorzio, alla fine di ogni anno solare. I rilievi saranno effettuati dai tecnici del Consorzio congiuntamente con gli uffici tecnici Comunali ed i loro consulenti. Il confronto dei successivi rilievi topografici permetterà di effettuare il Computo Metrico su cui sarà calcolato l’importo da versare.

7.3) La Ditta s’impegna a concordare la corresponsione all’ente gestore del Parco Adda Nord di una somma non superiore ad un terzo di quella di cui al precedente comma 7.1, a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell’area circostante la cava ai sensi della L.R. 14/98 art.15 c.1 lettera b.

Art. 8 (Regolamentazione dell’attività di cava e di trasporto)

L'inizio dell'attività estrattiva non potrà avvenire prima delle ore 7 (sette) nel periodo ottobre-marzo e non prima delle ore 6 nei restanti mesi e dovrà cessare entro le ore 19,00 (diciannove). L'area di cava verrà mantenuta costantemente recintata con rete metallica dell'altezza minima di m. 1,80 posta a distanza di sicurezza dal ciglio. Il passaggio dei veicoli trasportanti il materiale sulle pubbliche strade dovrà avvenire attenendosi alle seguenti modalità:

- a) i mezzi di trasporto non devono avere perdite di carico (sabbia, ghiaia, ecc.) né sgocciolamento di acqua di lavaggio, nel rispetto del vigente Codice Stradale;
- b) i mezzi devono uscire dall'area di cava con le ruote pulite, prive di residui argillosi;
- c) deve essere opportunamente segnalata e resa visibile la zona di accesso e di uscita.

Il Consorzio si impegna ad arrecare, compatibilmente con le esigenze tecniche imprescindibili dell'attività estrattiva, il minore disagio possibile alla popolazione ed all'ambiente, in particolare per quanto riguarda l'emissione di rumore e di polveri ad opera di mezzi e di impianti.

Art. 9 (Controllo sull'attività di cava)

Il Comune procederà con cadenza almeno semestrale alla verifica dei lavori svolti dal Consorzio, segnalando a questo le eventuali carenze rilevate o proponendo interventi tecnici migliorativi, salva l'adozione delle misure di legge ove previste. Il Consorzio si impegna a favorire, in ogni momento, la visita ai lavori da parte degli incaricati del Comune.

Art. 10 (Soggetto privato obbligato)

10.1) Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che tenuta all'assolvimento degli obblighi concernenti il versamento del contributo di coltivazione (art. 7) nonché degli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 è esclusivamente l'Impresa titolare

dei diritti di scavo sulla porzione di giacimento ubicata nel territorio della Amministrazione parte del presente accordo.

10.2) In ragione di quanto sopra il Comune riconosce e prende atto che non esiste vincolo di solidarietà alcuno sia per quanto concerne le altre Imprese firmatarie che per quanto concerne il Consorzio.

10.3) Il Consorzio, a sua volta, è responsabile solidalmente con le altre Imprese solo per quanto concerne gli obblighi di ripristino ambientale ed esclusivamente nei limiti delle somme garantite con fidejussione.

Art. 11 (Fidejussione)

Il Consorzio s'impegna a costituire presso il Comune le garanzie previste dall'art. 16 della L.R. 14/98, per l'ammontare che sarà stabilito dall'Ente preposto, mediante deposito cauzionale polizza fidejussoria, ai sensi del c.d) art.13 L.R. 14/98.

Tali somme potranno essere incamerate dal Comune, con esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale previsto dal comma 2 dell' art.1944 del codice civile, in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative vigenti in materia.

Art. 12 (Registrazione)

Tasse, spese e registrazione del presente atto sono a cura Del Consorzio dell'Isola e, per esso, della Società.

Le parti convengono che all'atto di cessione venga applicato il trattamento tributario di cui all'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, (imposta di registro in misura fissa ed esenzione da imposta ipotecaria e catastale).